



La verifica periodica di BILANCE in Italia disposizioni normative e termini

Chi deve effettuare la verifica periodica?

Un laboratorio privato, chiamato Organismo. L'elenco degli Organismi è gestito da *Unioncamere*:


www.metrologialeale.unioncamere.it

Ogni Organismo è abilitato per una o più categorie di strumenti. Per quanto riguarda le bilance si distingue i seguenti macrogruppi:

- a) strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilancia da banco, pesa a ponte, pesa persone nel settore della sanità pubblica ecc.); => in tedesco "*nichtselbsttätige Waage*"
inglese "**NAWI**" (*non-automatic weighing instrument*)
- b) strumenti per pesare a funzionamento automatico (selezionatrici ponderali per preimballaggi, etichettatrici automatiche di prezzo/peso, dosatrici ponderali ecc.). => in tedesco "*selbsttätige Waage*"
inglese "**AWI**" (*automatic weighing instrument*).

Con quale periodicità ed in quali casi deve essere effettuata la verifica periodica?

-   **quando scade il „bollino verde“** applicato sulla bilancia; lo stesso riporta il mese e l'anno di scadenza; la data di riferimento è l'ultimo giorno del mese segnato; la verifica periodica "ordinaria" deve essere effettuata con la seguente **periodicità**:

A) strumenti per pesare a funzionamento non automatico	3 anni
B) strumenti per pesare a funzionamento automatico, a seconda della destinazione d'uso, cioè	
- selezionatrici ponderali per preimballaggi, etichettatrici automatiche di prezzo/peso	1 anno
- altre tipologie (dosatrici ponderali ecc.)	2 anni
-  a seguito di una **riparazione**, nell'ambito della quale sono stati rimossi dei sigilli (per esempio a seguito di regolazione, sostituzione di celle di carico ecc.);
-  qualora una bilancia elettronica „mobile“ tipo NAWI (bilancia da banco ecc.) vuole essere usata al di fuori della **zona d'utilizzo assegnata (valore dell'accelerazione di gravità)**, è necessaria una nuova verifica periodica in relazione alla nuova zona di utilizzo (zona di gravità) / luogo di utilizzo; per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'ufficio metrico;
-  entro 30 giorni dalla data dell'**ordine di aggiustamento** emesso dall'ufficio metrico, qualora sia stato accertato in fase di vigilanza che uno strumento abbia uno scostamento effettivo tra l'errore massimo tollerato in fase di verifica periodica e quello dello strumento in servizio



Procedure e termini

Incarico scritto per la verifica periodica ad un Organismo:

- entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata una riparazione di rilevanza metrologica;
- almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza „naturale“ („bollino verde“).

L'Organismo deve effettuare la verifica periodica entro 45 giorni dalla data dell'incarico. Oltre tale termine e senza esito positivo della verifica gli strumenti non potranno più essere messi in servizio.

Il titolare è tenuto a fornire prove all'ufficio metrico: al fine di confermare il rispetto dei suddetti termini, l'incarico all'Organismo deve essere documentato per iscritto.

Bilance NUOVE vengono installate, altre messe fuori uso – cosa fare?

- bilance nuove ... => ... devono essere comunicate all'ufficio metrico entro 30 giorni dalla data di prima messa in servizio (modulistica scaricabile da Internet oppure modulo equivalente);
-
- la data di fine utilizzo di bilance ... => ... deve essere ugualmente comunicata all'ufficio metrico entro 30 giorni;
-
- e se cambia il titolare dello strumento oppure il titolare chiude l'attività? => comunicazione all'ufficio metrico in quanto gli strumenti devono essere aggiornati nell'elenco dei titolari;
-
- vengono installate e messe in servizio bilance nuove **senza** „bollino verde“: è legale? => Sì, la 1a verifica periodica deve essere effettuata entro i termini di legge (3 anni per i NAWI, 1 nonché 2 anni per gli AWI) dalla data di prima messa in servizio, **premessi che vengano rispettati i seguenti punti:**
- a) i sigilli „originali“ non vengono rimossi;
 - b) la prima messa in servizio della bilancia avviene entro 2 anni dall'anno in cui è stata effettuata la valutazione di conformità (l'anno risulta dalla targhetta metrica);
 - c) la bilancia elettronica di tipo NAWI reca l'indicazione della zona d'utilizzo / luogo d'utilizzo relativamente alla „zona di gravità“ (assegnata in relazione al valore di accelerazione di gravità specifico) e viene usata esclusivamente in tale zona/luogo; tale requisito non riguarda ovviamente le bilance meccaniche;
 - d) per le bilance elettroniche di tipo AWI il requisito fondamentale è che lo strumento di misura può essere utilizzato in un luogo diverso da quello della valutazione di conformità solo se è garantito il rispetto dell'errore massimo tollerato previsto per la verifica periodica.

In caso di inosservanza dei precedenti punti b) e c), la verifica periodica è immediatamente esigibile; se invece vengono rimossi i sigilli "originali" (lettera a), si applicano le procedure e le scadenze come nel caso di una riparazione.

-
- Come si calcola la scadenza della **1a verifica periodica**? => data di prima messa in servizio (come comunicato all'ufficio metrico) + periodicità (3 anni per i NAWI, 1 nonché 2 anni per gli AWI; l'incarico all'Organismo deve avvenire in forma scritta almeno 5 giorni lavorativi prima di tale data; la verifica stessa deve essere poi effettuata entro 45 giorni dall'incarico.
-
- **eccezione** (esempio): una bilancia (tipo NAWI) è stata sottoposta alla valutazione di conformità dal produttore nel 2019 (autocertificazione – l'anno è segnato sulla targhetta metrica), ma viene installata e messa in servizio soltanto nel 2022: entro quale data deve essere effettuata la prima verifica periodica? => La 1a verifica periodica deve essere fatta in ogni caso entro 5 anni dall'anno di valutazione di conformità. In questo esempio la scadenza è il 31.12.2024 e la richiesta di verifica deve essere fatta entro il 24.12.2024.

Sigilli e targhette di identificazione



portata massima portata minima divisione di verifica classe di precisione
(esempio)

CE 06 M 0103

oppure

CE M 06 0103

(dal 21.04.2016)

- 1) marchio di conformità CE 2) anno della verifica prima (in questo caso 2006) 3) marchiatura metrologica supplementare (M)
4) numero dell'Organismo Notificato (in questo caso 0103), il quale ha effettuato la valutazione di conformità oppure il quale ha la sorveglianza sul produttore della bilancia qualora la verifica prima sia stata effettuata dallo stesso in autocertificazione

Le bilance di vecchia generazione recano, in alternativa alla marchiatura CE-M, le seguenti impronte in quanto sottoposte alla cosiddetta verifica prima "nazionale":

Donna turrita (Minerva) e numero dell'ufficio metrico in combinazione con l'impronta recante il numero dell'ispettore metrico (Corona) fino al 2005



Nuovi simboli per il Servizio metrico e gli Ispettori metrici dal 2005:



Le targhette metriche delle bilance ...

=>

... devono essere integre e leggibili.



(esempi)



I sigilli ...

=>

... devono essere integri, leggibili e conformi ai documenti di omologazione e piani di legalizzazione.



(esempi)



=>

- mediante iscrizione in apposita targhetta anche del tipo autoadesivo che nel distacco si distrugge;
- mediante iscrizione su un eventuale documento che accompagna lo strumento, tenuto a disposizione degli incaricati dei controlli metrologici;
- mediante visualizzazione sul dispositivo indicatore, permanente o richiamabile, secondo una procedura descritta nel manuale d'uso, tenuto a disposizione degli incaricati dei controlli metrologici (Organismi / ufficio metrico).

Le bilance **elettroniche** di tipo NAWI delle classi di precisione II, III e IIII devono recare **un'indicazione della zona/luogo di utilizzo**. La bilancia può essere usata esclusivamente in tale zona/luogo. Tale requisito non vale per le bilance di classe I e II se dotate di meccanismo automatico di calibrazione interna.

L'indicazione deve essere fatta nell'ambito della valutazione di conformità (di solito dal fabbricante stesso) e deve essere successivamente controllata e – se del caso - aggiornata dagli Organismi in sede di verifica periodica.



I sigilli di riparazione ...

=>

... sono considerati puramente „provvisori“, devono essere integri, leggibili ed apposti da un riparatore autorizzato, valgono soltanto fino all'effettuazione della verifica periodica e devono essere sostituiti ossia integrati da quelli legali dell'Organismo.



I bollini verdi di scadenza ...

=>

... devono essere integri e leggibili; qualora siano illeggibili, per esempio per sporcizia, oppure staccati, devono essere sostituiti; a tale scopo può essere contattato l'Organismo che ha effettuato l'ultima verifica periodica, il quale provvederà all'applicazione di un contrassegno sostitutivo con la stessa scadenza, premesso ovviamente che nel frattempo non siano state effettuate delle riparazioni; l'Organismo deve documentare la sostituzione in forma scritta.



Il „bollino rosso“
(verifica negativa)

=>

... viene applicato sullo strumento dall'Organismo a seguito di una verifica periodica negativa oppure dall'ufficio metrico sulla base di un'ispezione con esito negativo; gli strumenti che recano questo contrassegno non possono essere utilizzati fino alla riparazione; il bollino rosso potrà essere rimosso soltanto a seguito di riparazione (rimozione del difetto) e dopo aver richiesto la verifica periodica ad un Organismo; vanno inoltre rispettate le disposizioni impartite dall'ufficio metrico ai sensi del relativo verbale di accertamento.

Documentazione di rilevanza metrologica (da esibire all'Organismo ed all'ufficio metrico)

- **libretto metrologico per ogni bilancia** (in tedesco: „Eichbüchlein“), nel quale devono essere annotate in modo esatto e cronologico:
 - a) tutte le riparazioni, qualora hanno comportato la rimozione di sigilli metrici (descrizione, anche dei componenti eventualmente sostituiti, ed indicazione dei sigilli rimossi);
 - b) tutte le verifiche periodiche / ispezioni da parte degli organi di controllo preposti;
 - c) variazioni relativamente al titolare dello strumento.

Annotazione: se la riparazione è stata effettuata prima della cosiddetta prima verifica periodica o se non è stato ancora consegnato il libretto metrologico, la ditta di riparazione deve inviare una copia del rapporto di lavoro all'ufficio metrico; il titolare dello strumento deve consegnare un'ulteriore copia del rapporto di riparazione all'Organismo incaricato della verifica periodica; quest'ultimo, in seguito, annota la riparazione nel libretto metrologico, che consegna al titolare dello strumento in occasione della prima verifica periodica

- **rapporti di lavoro delle riparazioni effettuate;**
- **documentazione che prova gli incarichi agli Organismi per l'effettuazione delle verifiche periodiche;**
- **attestazioni di avvenuta verifica periodica degli Organismi;**
- **dichiarazioni di conformità / fogli dati;**

Chi ha il compito di comunicare le verifiche periodiche all'ufficio metrico?

Gli Organismi hanno l'obbligo di comunicare le verifiche periodiche effettuate all'ufficio metrico tramite un portale telematico. L'ufficio metrico tiene ed aggiorna l'elenco dei titolari e degli strumenti, essendo così in grado di controllare se le verifiche periodiche vengono effettuate nei termini di legge.

Fatti salvi eventuali aspetti penali, l'inosservanza delle norme comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative (da 500,00 € a 1.500,00 € per ogni bilancia / violazione) e, se del caso, il sequestro amministrativo della bilancia.

Per ulteriori informazioni: CCIAA Bolzano - ufficio metrico, via Alto Adige, 60, 39100 Bolzano, Tel. 0471945681, e-mail metrico@camcom.bz.it, PEC metrology@bz.legalmail.camcom.it, www.camcom.bz.it / regolazione del mercato / ufficio metrico